

PROPOSTA 1° SETTORE. A.A.GG.
N° 110 del 22/11/2022



COMUNE DI SCIACCA
(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)









VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 203 del 01/12/2022

Oggetto:

“APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI TRANSAZIONE AI FINI DELLA DEFINIZIONE DEL CONTENZIOSO GIUDIZIALE – ATTO DI CITAZIONE DEL 26.4.2021” I.E.

L'anno duemilaventidue, il giorno 01 del mese di Dicembre, alle ore 19,30 e seguenti, in Sciacca, nel Palazzo Municipale, a seguito di convocazione del Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

Termine Fabio		Sindaco
Fisco Giovanni Luca		Vice Sindaco
Sinagra Agnese		Assessore
Mannino Salvatore		Assessore
Sabella Francesco		Assessore
Gulotta Valeria		Assessore
Dimino Francesco		Assessore
Patti Salvino		Assessore

Assume la Presidenza il Sindaco Avv. Francesca Valenti, il quale constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale alla trattazione della proposta in oggetto.

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott. Manlio Paglino

PROPOSTA 1° SETTORE, A.A.GG.

N° 110 DEL 22/11/2027

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AVENTE AD OGGETTO “APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI TRANSAZIONE AI FINI DELLA DEFINIZIONE DEL CONTENZIOSO GIUDIZIALE – ATTO DI CITAZIONE DEL 26.4.2021” I.E.

Premesso:

Che con atto di citazione, notificato in data 25.5.2021 al prot. n. 25996, il Comune di Sciacca è stato convenuto dinanzi al Giudice di Pace di Sciacca per essere dichiarato responsabile dei danni patrimoniali subiti dal motociclo ASKOLL ESPRO, tg. 11111111, di proprietà della “ALLSERVICE” s.n.c., a seguito del sinistro avvenuto in data 1.2.2021, alle ore 12.00, in Sciacca, nella Via Lioni, direzione centro città, causato da un tombino rialzato rispetto al piano stradale;

Che, a seguito dell'accaduto e nell'immediatezza, interveniva una pattuglia della Polizia Municipale che ne attestava l'avverarsi dell'evento;

Che il Comune di Sciacca si costituiva in giudizio, giusta deliberazione di autorizzazione n. 114 del 15.6.2021;

Che, all'udienza di prima comparizione, il Giudice di Pace, in considerazione del danno esiguo e della modesta richiesta avanzata dalla società attrice, anche alla luce della documentazione probatoria prodotta (fotografie e relazione della Polizia Municipale), invitava le parti a chiudere il contenzioso attraverso una conciliazione;

Che in un caso simile al caso de quo il Giudice di Pace di Sciacca, giusta Sentenza 107/2021, aveva condannato il Comune di Sciacca a rifondere a favore dell'attore la somma di € 1.174,51, a fronte di una richiesta iniziale di € 360,00;

Che, a seguito di reiterate interlocuzioni, le parti concordemente decidevano di definire il contenzioso giudiziario con il pagamento a saldo per i danni subiti dal veicolo di proprietà della “ALLSERVICE” s.n.c. con la somma di € 600,00 omnia, non produttiva di interessi, con un evidente vantaggio economico per il Comune;

Che non vi è alcun dubbio sull'obbligo giuridico dell'Ente proprietario della strada di vigilare e custodire ex art. 2051 c.c. affinché garantisca la sicurezza della strada;

premesse quanto sopra,

Preso atto:

- che, nelle more che venisse definita l'istruttoria da parte degli uffici, il Sindaco pro tempore del Comune di Sciacca, in data 24 ottobre 2022, con nota prot. 4105, emanava un atto di indirizzo, con il quale invitava “a riscontrare positivamente le richieste di risarcimento dei danni di modico valore e qualora le stesse risultino caratterizzate dai seguenti elementi:
- fattispecie di un pericolo occulto costituente insidia-trabocchetto, caratterizzato dalla coesistenza dell'elemento oggettivo della non visibilità e dell'elemento soggettivo della imprevedibilità;
- esistenza del nesso di causalità tra la cosa in custodia del Comune ed il danno arrecato;
- certezza della responsabilità del Comune scaturente dalla mancata eliminazione o della segnalazione dello stato di pericolo;
- certezza dell'accadimento del danno documentato da apposito verbale redatto dalle Forze di Polizia e/o da prova testimoniale;
- congruità del danno lamentato supportata da un documento fiscale e/o medico;
- riconoscibilità del prudente apprezzamento della fattispecie, anche in sede di bonario componimento, con strutture transattive, da esperirsi nel perseguimento dell'interesse pubblico ed al fine di evitare inutili esposizioni debitorie”.

Ritenuto da parte dell'Ufficio Legale, proprio alla luce del superiore atto di indirizzo ed al fine di chiudere la problematica de qua, altamente vantaggioso procedere con il risarcimento dei danni materiali de quibus con il pagamento della somma di € 600,00 omnia a totale saldo e tacitazione di ogni eventuale ed ulteriore richiesta, con un evidente risparmio per il bilancio comunale, nonchè al fine di evitare, in caso di citazione in giudizio di subire una condanna certa al pagamento della sorte oltre alle spese di giudizio;

Dando atto

che ai sensi degli art. 1965 e 1976 c.c. le parti con la transazione, attraverso reciproche – concessioni, fanno cessare una lite giudiziaria già cominciata o la prevengono prima che nasca;

che la transazione produce tra le parti gli effetti di una sentenza passata in giudicato;

che affinché una transazione sia validamente conclusa è necessario, da un lato, che essa abbia per oggetto una res dubbia e, cioè, che cada su di un rapporto giuridico avente, almeno per le parti, carattere di incertezza, e, dall'altro, che, nell'intento di far cessare la situazione di dubbio venutasi a creare fra di loro, i contendenti si facciano delle concessioni reciproche; che la scelta di accedere alla transazione deve essere riconducibile ai canoni della razionalità, della logica, della convenienza e della correttezza gestionale in modo da risultare in perfetta sintonia non solo con l'interesse primario tutelato dall'Amministrazione, ma anche con quelli secondari emergenti ictu oculi nella specifica situazione presa in conside-

razione in sede di transazione; che la giurisprudenza contabile ritiene legittima la transazione che ponga fine ad una controversia – pluriennale, di dubbia soluzione favorevole per l'Amministrazione e in presenza della rinuncia della controparte privata all'azione giudiziaria pendente (Corte dei Conti, sezione controllo legittimità, 15 novembre 2012, nr. 24);

Tenuto conto

che il tema dei presupposti giuridici della transazione per le Pubbliche Amministrazioni sono stati più volte oggetto di rilievi da parte della Corte dei Conti e, nello specifico, la Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia, con la deliberazione 12 aprile 2018 n. 108, in un'ottica collaborativa e sempre in linea generale, richiama i limiti al ricorso alla transazione da parte degli enti pubblici, limiti, peraltro, già espressi con orientamenti costanti dalla stessa Corte, e che possono costituire principi di carattere generale utili alle Amministrazioni per addivenire correttamente ad una transazione: preliminarmente, nell'effettuare l'analisi dell'esistenza dei presupposti che possono legittimare un atto di transazione tra privato e pubblica amministrazione, il Collegio Contabile precisa che risulta necessario verificare i seguenti presupposti: a) "i limiti alla stipulazione della transazione da parte di enti pubblici sono quelli propri di ogni soggetto dell'ordinamento giuridico, e cioè la legittimazione soggettiva e la disponibilità dell'oggetto, e quelli specifici di diritto pubblico, e cioè la natura del rapporto tra privati e pubblica amministrazione; b) ai fini dell'ammissibilità della transazione è necessaria l'esistenza di una controversia giuridica (e non di un semplice conflitto economico), che sussiste o può sorgere quando si contrappongono pretese confliggenti di cui non sia possibile a priori stabilire quale sia giuridicamente fondata. Di conseguenza, il contrasto tra l'affermazione di due posizioni giuridiche è la base della transazione in quanto serve per individuare le reciproche concessioni, elemento collegato alla contrapposizione delle pretese che ciascuna parte ha in relazione all'oggetto della controversia. Si tratta di un elemento che caratterizza la transazione rispetto ad altri modi di definizione della lite.

Tenuto conto

altresì, che sugli spazi per un eventuale accordo transattivo la Sezione Lombardia rimanda ai principi enunciati nelle proprie deliberazioni n. 26 del 16.04.2008 e n. 1161 del 18.12.2009, laddove ricorda che: 1. di norma anche gli enti pubblici possono transigere le controversie delle quali siano parte ex art 1965 c.c.; 2. i limiti del ricorso alla transazione da parte degli enti pubblici sono quelli propri di ogni soggetto dell'ordinamento giuridico, e cioè la legittimazione soggettiva e la disponibilità dell'oggetto, e quelli specifici di diritto pubblico, e cioè la natura del rapporto tra privati e pubblica amministrazione; 3. ai fini dell'ammissibilità della transazione è necessaria l'esistenza di una controversia giuridica (e non di un semplice conflitto economico) che sussiste o può sorgere quando si contrappongono pretese confliggenti di cui non sia possibile a priori stabilire quale sia giuridicamente fondata; 4. la transazione è valida solo se ha ad oggetto diritti disponibili (art. 1965, co 2 cc) e cioè, secondo la prevalente dottrina e giurisprudenza, quando le parti hanno il potere di estinguere il diritto in forma negoziale; 5. è nulla la transazione nel caso in cui i diritti che formano oggetto della lite sono sottratti alla disponibilità delle parti per loro natura o per espressa;

Tenuto conto

che la presnetate transazione ha effetto novativo e sostituisce integralmente il rapporto precedente;

Ritenuto altresì, che nell'ipotesi di danni materiali riportati dall'utente di una strada urbana, per giurisprudenza costante, il danneggiato deve essere risarcito, in quanto nei confronti del Comune trova applicazione la presunzione di responsabilità per danni cagionati da cose in custodia;

Rilevata l'esistenza del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno arrecato;

Rilevata, quindi, l'opportunità di risarcire i danni materiali con la somma omnicomprensiva pari ad € 600,00 al fine, altresì, di evitare l'alea di un ulteriore aggravio di spese a carico dell'Ente;

Visto il principio contabile n. 4.2 del D.Lgs n. 118 del 2011;

Visto che la presente spesa non rientra nei limiti dei dodicesimi in quanto esclusa perché prevista per obbligazione di legge per evitare ulteriori danni gravi e certi per l'Ente ed al fine di chiudere bonariamente una problematica, molto aleatoria per il Comune, ed evitare le sicure conseguenze negative dell'imminente procedimento giudiziario;

Per quanto sopra

Dato atto che

Il Comune di Sciacca a tutt'oggi non ha approvato il bilancio di previsione 2022/2024;

con Legge di conversione n. 15 del 25 febbraio 2022, pubblicato in G.U. in data 25.2.2022, è stato differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 da parte degli Enti Locali al 31 maggio 2022;

Visto l'art. 163, comma 3, del T.U. Enti Locali;

Visto il D.Lgs n. 118/2011 sull'armonizzazione del nuovo sistema contabile che a partire dall'1.1.2016 prevede quale elemento di imputazione della spesa la scadenza dell'obbligazione;

Visto l'allegato 4-2 principio applicato di contabilità finanziaria di cui al D.Lgs. n. 118/2011 sul nuovo sistema di armonizzazione contabile;

Attestato, che ai sensi dell'art. 53 del D.lgs 165/2001 e ss.mm.ii. non sussistono situazioni di conflitto, anche potenziale, di interesse che pregiudicano l'esercizio imparziale delle funzioni

Visti:

- la Legge 142/90 e successive modifiche ed integrazioni, così come recepita dalla Legge Regionale 48/91 e ss.mm.ii.;

- il T.U.EE.L. approvato con D.Lgs. 267/2000;

- l'O.R.EE.LL.;

PROPONE

- 1) **Di approvare** le premesse al presente atto che qui si intendono riportate e trascritte;
- 2) **Di approvare** lo schema di transazione, allegato alla presente delibera, nei termini e con modalità in esso meglio esplicitati;
- 3) **Di autorizzare** il Dirigente del 1° Settore Affari Legali a sottoscrivere il predetto atto transattivo a saldo di ogni eventuale diritto ed ulteriore pretesa vantati dalla controparte, adottando poi i successivi atti pertinenti, procedendo agli adempimenti consequenziali ed assumendo l'onere di risarcire i danni materiali con la somma di € 600,00, non produttiva di interessi, derivanti dal sinistro occorso, in data 21.2.2021, in Sciacca, nella Via Ferraro;
- 4) **Di dare** mandato al Dirigente responsabile di provvedere – al fine di non arrecare ulteriori danni patrimoniali certi e gravi all'Ente – all'impegno ed alla relativa liquidazione della predetta somma, imputando la relativa spesa al Cap. 10460/1, del bilancio 2021/2023, esercizio finanziario 2022, del bilancio del corrente esercizio, in fase di predisposizione, relativo a "Risarcimento danni";
- 5) **Dare atto** che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà entro il 31.12.2022, ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000;
- 6) **Stante** la fondata alea dell'avvio di un procedimento giudiziario e le costanti sollecitazioni di parte, dichiarare la presente deliberazione urgente ed immediatamente esecutiva.
- 7) **Di dichiarare**, alla luce dei rischi di ulteriori aggravii di spesa, l'adottanda deliberazione urgente ed immediatamente esecutiva, stante anche l'imminente udienza del 6.12.2022 dinanzi al giudice di Pace di Sciacca;

Sciacca, li

I sottoscritti attestano ai sensi del punto 8.3 e del Piano Triennale sulla Prevenzione e Corruzione e per la Trasparenza 2022/2024, approvato con deliberazione di G.M. n. 79 del 27.4.2022, l'assenza di conflitto di interessi ex art. 6 bis della Legge 241/90, introdotto dall'art. 1, comma 41, della Legge 190/2012, e artt. 6, 7 e 14 del Codice di Comportamento, approvato con D.P.R. n. 62/2013, e all'art. 42 del codice dei contratti

Il Resp. del Proc. Sezione Legale
Avv. Nicola Bellia

Il Responsabile del I° Settore /AA.GG.
Avv. Michele Todaro

Visto: L'Assessore agli Affari Legali
Avv. Salvatore Mannino

ATTO TRANSATTIVO

Con la presente scrittura privata redatta in doppio originale, da valere ad ogni effetto di legge, tra:

il COMUNE DI SCIACCA (Partita IVA 00220950844), in persona del Dirigente del 1° Settore Affari Generali Avv. Michele Todaro, autorizzato alla stipula del presente atto transattivo, giusta Deliberazione di Giunta Comunale n. 113 del 10.6.2022

E

la ALLSERVICE s.n.c. di Allegro Domenico C., Partita I.V.A. 02977750849, con sede a Sciacca nella Via F. Magellano, rappresentata e difesa dall'Avv. Accursio Montalbano del Foro di Sciacca, presso il cui studio in Via Cappuccini n. 148, in Sciacca, è domiciliata,

Premesso:

Che con atto di citazione, notificato in data 25.5.2021 al prot. n. 25996, il Comune di Sciacca è stato convenuto dinanzi al Giudice di Pace di Sciacca per essere dichiarato responsabile dei danni patrimoniali subiti dal motociclo ASKOLL ESPRO, tg. EN 17611, di proprietà della "ALLSERVICE" s.n.c., a seguito del sinistro avvenuto in data 1.6.2021, alle ore 19.30, in Sciacca, nella Via Lioni all'intersezione con la Via Ferraro, direzione centro città, causato da un tombino rialzato rispetto al piano stradale;

Che, a seguito dell'accaduto e nell'immediatezza, interveniva una pattuglia della Polizia Municipale che ne attestava l'avverarsi dell'evento;

Che il Comune di Sciacca si costituiva in giudizio, giusta deliberazione di autorizzazione n. 114 del 15.6.2021;

Che, all'udienza di prima comparizione, il Giudice di Pace, in considerazione del danno esiguo e della modesta richiesta avanzata dalla società attrice, anche alla luce della documentazione probatoria prodotta (fotografie e relazione della Polizia Municipale), invitava le parti a chiudere il contenzioso attraverso una conciliazione;

Che in un caso simile al caso de quo il Giudice di Pace di Sciacca, giusta Sentenza 107/2021, aveva condannato il Comune di Sciacca a rifondere a favore dell'attore la somma di € 1.174,51, a fronte di una richiesta iniziale di € 360,00;

Che, a seguito di reiterate interlocuzioni, le parti concordemente decidevano di definire il contenzioso giudiziario con il pagamento a saldo per i danni subiti dal veicolo di proprietà della "ALLSERVICE" s.n.c. con la somma di € 600,00 omnia, non produttiva di interessi, con un evidente vantaggio economico per il Comune;

Che non vi è alcun dubbio sull'obbligo giuridico dell'Ente proprietario della strada di vigilare e custodire ex art. 2051 c.c. affinché garantisca la sicurezza della strada;

Tutto ciò premesso, le parti ut supra rappresentate e domiciliate convengono e stipulano quanto segue

Art. 1

Le premesse costituiscono elemento integrante del presente atto di transazione.

A tal fine, le parti, reciprocamente, riconoscono certezza giuridica alle situazioni e ai fatti narrati, che accertano e attestano come definitivi e immutabili, vincolandosi a non sollevare contestazioni al riguardo, rinunciando ad allegazioni, eccezioni, contestazioni o difese sul punto.

Art. 2

Con il presente atto di transazione le parti intendono accordarsi in relazione alla definitiva estinzione di ogni rapporto fra di esse relativo alle vicende specificate in premessa.

Esse, pertanto, facendosi reciproche concessioni, dichiarano di voler transigere, come in effetti transigono, il contenzioso stragiudiziale in atto tra le parti:

- a transazione e saldo di ogni diritto ed ulteriore pretesa comunque dipendente dai rapporti di cui in premessa, la ALLSERVICE s.n.c. si obbliga a rinunciare definitivamente all'azione nei confronti del Comune di Sciacca per il riconoscimento dei danni subiti, senza aver nulla di altro a pretendere in merito al sinistro occorso in data 21.2.2021, rispetto alla somma di € 600,00 omnia e non produttiva di interessi;
- il Comune di Sciacca si obbliga, a saldo di ogni diritto ed ulteriore pretesa, a titolo di risarcimento, al pagamento della somma di € 600,00 omnia, non produttiva di interessi legali e rivalutazione monetaria.

Art. 3

Pertanto, con finalità di transazione e, perciò, nell'ambito e a completamento delle reciproche concessioni di cui al superiore art. 2, il Comune di Sciacca si obbliga a versare la predetta somma di € 600,00, non produttiva di interessi (legali e moratori) e rivalutazione in una unica soluzione.

Art. 4

E' espressamente convenuto che la transazione di cui superiori artt. 2 e 3 ha effetto novativo e sostituisce integralmente il rapporto precedente.

Pertanto, fatta salva la clausola risolutiva espressa di cui all'art. 3, il patto potrà, inoltre, essere risolto ai sensi degli artt. 1453 e ss.

Art. 5

La ALLSERVICE, in ordine alla richiesta di risarcimento dei danni materiali subiti in data 21.2.2021, rinuncia ad ogni diritto e pretesa nei confronti del Comune di Sciacca, pertanto, non avrà null'altro a pretendere, a nessun titolo, rinunciando ad ogni eccezione e riserva in proposito, avendo il presente accordo natura di transazione in applicazione dell'art. 1965 del C.C.;

Sciacca, lì

Avv. Accursio Montalbano

Avv. Michele Todaro

PROPOSTA 1° SETTORE A.A.GG.

N° 110 DEL 22/11/2022

**PARERE DI REGOLARITA'
TECNICO AMMINISTRATIVA**

Il sottoscritto Dirigente del Settore 1°

In ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto, ai sensi dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come recepito con l'art. 1, comma 1, l. i), della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 e successive modifiche ed integrazioni e con la modifica di cui all'art. 12 della legge regionale n. 30 del 23 dicembre 2000, nonché in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs 267/2000, esprime parere:

FAVOREVOLE

Li Sciacca 22/11/2022

Il Dirigente del 1° Settore
Avv. Michele Todaro

PARERI DI REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto Dirigente del Settore 2° - Servizi Finanziari

In ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto, ai sensi dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come recepito con l'art. 1, comma 1, l. i), della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 e successive modifiche ed integrazioni e con la modifica di cui all'art. 12 della legge regionale n. 30 del 23 dicembre 2000, esprime parere:

FAVOREVOLE

Prenotazione d'impegno n. 202/185 del 23/11/2022 capitolo 10460/4

Sciacca li,

Li 22/11/2022

Il Dirigente del 1° Settore
Dott. Filippo Carlino

LA GIUNTA COMUNALE

Esaminata l'allegata proposta di deliberazione avente ad oggetto "APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI TRANSAZIONE AI FINI DELLA DEFINIZIONE DEL CONTENZIOSO STRAGIUDIZIALE - ATTO DI CITAZIONE DEL 26.4.2021" I.E.

- Considerato che della stessa se ne condividono tutti i presupposti di fatto e di diritto;
- Considerato che sono stati resi i pareri di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 12 della Legge Regionale 30/2000, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti;

Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese;

DELIBERA

Approvare in toto la proposta allegata facendone proprie le motivazioni;

LA GIUNTA

Con ulteriore votazione unanime e favorevole resa in forma palese:

DELIBERA

Dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi e per gli effetti dell'art. 12, comma 2°, della L.R. n.44/91, per i motivi esposti in proposta.

Proponda Relib. G. e. N. n. 00 del 22/11/2022 I Sed.

Il presente verbale viene sottoscritto come segue:

Il Presidente

F. Tommasi

Il Segretario Generale

L'Assessore anziano

Certificato di pubblicazione

Affissa all'Albo pretorio on line il 05/12/2022

Il Responsabile dell'Albo pretorio _____

Defissa dall'Albo pretorio il _____

Il Responsabile dell'Albo pretorio _____

Si certifica, su conforme dichiarazione del Responsabile, che la presente deliberazione è rimasta affissa all'Albo pretorio dal _____ al _____ per 15 giorni consecutivi e che contro di essa non è pervenuto reclamo e/o opposizione alcuna.

li _____

Il Dirigente
IL SEGRETARIO GENERALE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____, ai sensi dell'art. 12 della legge regionale 44/91.

La presente deliberazione è divenuta esecutiva lo stesso giorno dell'adozione in quanto dichiarata immediatamente esecutiva.

li 08/12/2022

Il Segretario Generale